

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perquativi» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298.

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 2. *Sistema educativo di istruzione e di formazione*. — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) - b) (omissis);

c) e assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge».

— Per il testo dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 7 (*Disposizioni finali e attuative*). — 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

(omissis) ...;

e) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici».

05G0245

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2005, n. 228.

Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente l'utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;

Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. DFP/22088/05/1.2.3.1 del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

TRASFERIMENTO PER INIDONEITÀ

Art. 1.

Personale assolutamente inidoneo per infermità

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, può, a domanda, essere trasferito nelle qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. La domanda è presentata all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.

3. Nel caso che sia proposto il ricorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.

Art. 2.

Trasferimento ad altre amministrazioni

1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministero interessato, di concerto con il Capo del Corpo forestale dello Stato.

2. L'amministrazione alla quale è inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi in conformità ai rispettivi ordinamenti. La stessa si pronuncia entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 3.

Modalità del passaggio

1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, purché sussista un arco temporale di almeno cinque anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di età nella nuova qualifica, è disposto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione che si esprime anche in ordine al profilo professionale di destinazione, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla professionalità maturata, al tipo di infermità accertata, all'eventuale preferenza indicata nella domanda.

2. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

3. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento.

4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

5. Il personale trasferito conserva l'anzianità della qualifica di provenienza, quella complessivamente maturata ed il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante assegno personale differenziale riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Capo II

TRASFERIMENTO PER ANZIANITÀ

Art. 4.

Personale con quindici anni di servizio

1. Gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato possono, a domanda, da presentarsi per via gerarchica, essere trasferiti, tenuto conto delle esigenze di servizio, nelle qualifiche, rispettivamente, dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente

2. Le domande sono presentate, a pena d'irricevibilità, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il personale trasferito è inquadrato, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica complessiva dei corrispondenti ruoli di destinazione, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento. Detti trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sentito il Consiglio di Amministrazione che si esprime avuto riguardo al titolo di studio posseduto e alla professionalità maturata.

4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

5. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

6. Il personale trasferito conserva l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. L'anzianità nella nuova qualifica decorre dalla data di inquadramento.

7. L'amministrazione sottopone il personale interessato a prova teorica-pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, il cui superamento è condizione essenziale per il trasferimento.

8. In caso di presentazione di più domande di trasferimento nello stesso giorno, è data preferenza al dipendente che riveste la qualifica superiore o precede nell'ordine del ruolo d'anzianità.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. In prima applicazione sono valutate, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento, anche le domande presentate ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Art. 6.

Rigetto dell'istanza

1. Il rigetto della domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli del Corpo forestale dello Stato è disposto con decreto del Capo del Corpo.

Art. 7.

- Progressione di carriera

1. La progressione di carriera del personale trasferito in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato avviene in soprannumero, in conformità alla normativa vigente.

2. Gli avanzamenti in soprannumero che si effettuano con concorso interno o promozione non a ruolo aperto sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti avente titolo ad essere ammesso al concorso o allo scrutinio per la promozione.

3. Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

Art. 8.

Cessazione dal servizio

1. Il personale di cui all'articolo 1, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, cessa dal servizio per infermità nel Corpo forestale dello Stato ed è dichiarato decaduto dal servizio nel ruolo in cui è stato trasferito.

Art. 9.

Divieto di riammissione

1. Il personale trasferito, a norma del presente regolamento, in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 101

TABELLA A

TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE QUALIFICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, AGENTI E ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON LE QUALIFICHE DEI RUOLI DEI PERITI, REVISORI, OPERATORI E COLLABORATORI.

<i>Ruolo ispettori</i>	<i>Ruolo periti</i>
Ispettore superiore	Perito superiore
Ispettore capo	Perito capo
Ispettore	Perito
Vice ispettore	Vice perito
<i>Ruolo sovrintendenti</i>	<i>Ruolo revisori</i>
Sovrintendente capo	Revisore capo
Sovrintendente	Revisore
Vice sovrintendente	Vice revisore
<i>Ruolo agenti e assistenti</i>	<i>Ruolo operatori e collaboratori</i>
Assistente capo	Collaboratore capo
Assistente	Collaboratore
Agente scelto	Operatore scelto
Agente	Operatore

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— L'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, inserisce l'art. 23-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il cui testo è il seguente:

«Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). — 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato,

giudicato assolutamente inadatto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreché l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.

3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.»

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 416, è il seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una commissione di seconda istanza, composta:

dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della commissione di prima istanza, presidente;

da due ufficiali superiori medici, membri.»

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), è il seguente:

«Art. 10 (Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutive ed ausiliaria). — Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del corpo stesso che ne facciano domanda, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.

La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda può essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo.

I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di "applicato"; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'art. 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato.

Le predette guardie sono inquadrare con la qualifica di usciere.

La domanda di cui ai precedenti commi può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non possono presentare domande i sottufficiali cessati dal servizio per una delle cause previste dall'art. 25, lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, n. 460.»